

Senato della Repubblica

**Commissione riunite 10a (Industria, commercio, turismo)
e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Audizione di mercoledì 2 luglio 2014

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(S. 1541)

Articolo 1 - Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare

L'articolo 1 si riferisce ai controlli ispettivi sulle imprese agricole, affermando i seguenti principi: i controlli devono essere svolti in modo coordinato, tenuto conto delle Linee Guida adottate in esecuzione di quanto previsto dalla legge n. 35 del 2012 in materia di semplificazioni, ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni; i verbali redatti devono essere notificati all'impresa anche in caso di accertata regolarità; in caso di esito positivo, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successivi controlli.

La norma inoltre istituisce, al fine di evitare le duplicazioni di controlli, il Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole, con decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'Interno. In tale Registro confluiranno i controlli effettuati dagli organi di polizia e di vigilanza e controllo. Di immediata applicazione è la disposizione secondo cui in caso di violazione di norme in materia agroalimentare punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria, in presenza di vizi sanabili, l'autorità di controllo deve, prima di applicare la sanzione, diffidare l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate, dando un termine di venti giorni. Tale norma si applica anche per le violazioni relative a prodotti già posti in vendita e ad esclusione delle violazioni in materia di sicurezza alimentare.

Le previsioni per la non sovrapposizione di controlli in caso di attestata regolarità, la creazione di un registro unico dei controlli e il meccanismo di "diffida ad adempiere" per le violazioni di piccola entità (con la riduzione del 30 per cento delle sanzioni se versate entro cinque giorni) costituisce un corpus di modifiche del sistema dei controlli che si può senz'altro **valutare nel complesso positivamente**.

Articolo 2 - Disposizioni urgenti per il settore vitivinicolo

La disposizione risponde in maniera concreta e fattiva all'esigenza del settore vitivinicolo di semplificare le norme e alleggerire la burocrazia. Le innovazioni presenti nell'articolo 2 di modifica della legge n. 82 del 2006 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" sono **condivisibili**. Si eliminano talune comunicazioni preventive e talune rigidità per la gestione dei prodotti di uso enologico e delle sostanze non ammesse nei locali dell'azienda.

Articolo 3 – Interventi per il sostegno del Made in Italy

Con il comma 3, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti di cui Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nonché alle piccole e medie imprese agro-alimentari che producono prodotti non ricompresi nel predetto Allegato I è previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 40% delle spese per investimenti in nuovi prodotti, pratiche, processi, e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, non superiore a 400 mila euro (periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi).

L'attuazione effettiva del credito di imposta è subordinata a: autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa relativa agli aiuti di Stato (art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; emanazione di un successivo decreto interministeriale (Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2014, che stabilirà le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della misura.

Al di là delle positive previsioni per il credito di imposta per gli investimenti finalizzati all'e-commerce e per le reti, si segnalano due aspetti: non è contenuta una previsione per il credito d'imposta per le attività di internazionalizzazione; si prevede (commi da 7 a 9 dell'articolo) una serie di modificazioni concernenti la legge n. 4 del 2011 ed in particolare l'articolo 4 in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari. In sostanza, si stabilisce che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, vengano adottati dei decreti interministeriali di attuazione della legge che obbliga all'indicazione di origine in etichetta (decreti che sinora non sono mai stati emanati). Tali decreti saranno subordinati ai risultati di: una consultazione pubblica da realizzare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto; una serie di studi realizzati da Mipaaf e Centro Ricerche per gli Alimenti e la Nutrizione.

Per quanto concerne la questione dell'etichettatura obbligatoria potrebbe essere corretto in linea di principio, anche se ormai a tre anni dal varo della legge n. 4/2011, decidere di valutare con una consultazione pubblica e con studi scientifici se esista la necessità di apporre in etichetta l'indicazione obbligatoria di origine in collegamento rispettivamente con le percezioni del consumatore (indagine) e potendo provare un nesso tra origine e qualità dei prodotti alimentari (studi). Tale necessità era stata ritenuta evidentemente già sussistere dal legislatore. **In ogni caso si ritiene opportuno, prima di procedere con la consultazione e gli studi, valutare se questa procedura è conforme alle regole comunitarie pur invocate (Reg. n. 1169/2011).**

Articolo 4 – Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

L'articolo dispone l'abrogazione della norma (art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205) con la quale si prevedeva che, dal 1° luglio 2014, la produzione di mozzarella di bufala campana Dop fosse realizzata in stabilimenti dedicati; che la produzione di tale Dop deve invece avvenire "in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti" inseriti nel sistema della Dop; viene poi stabilita l'adozione obbligatoria di un sistema di tracciabilità del prodotto dalla materia prima al prodotto finale. Le modalità di attuazione della tracciabilità vengono previste con decreto ministeriale del Mipaaf di concerto con il Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; conseguentemente viene abrogata la norma che prevedeva la rilevazione della produzione di latte per capo; vengono stabilite sanzioni per la violazioni di tali adempimenti.

In generale si ritiene rischioso e non adeguatamente motivato questo provvedimento, in particolare quello relativo alla separazione degli "spazi" (in luogo degli "stabilimenti") per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop che ha portato ad abrogare d'urgenza un articolo di una legge a suo tempo approvata dal Parlamento e non ancora entrata in vigore.

Confagricoltura ha sempre richiesto per gli stabilimenti di trasformazione la scelta di un preciso e chiaro indirizzo produttivo-commerciale ovvero la specializzazione delle strutture di trasformazione. Si chiede pertanto di dare nuovamente corso a quanto stabilito nel decreto-legge 3 novembre 2008 n°171 (art. 4 quinquiesdecies) convertito dalla legge n. 205 del 2008 e di prevedere una **separazione degli stabilimenti** che devono essere dedicati esclusivamente alla lavorazione del latte di bufala Dop per la produzione della mozzarella a denominazione di origine nonché di alcuni altri prodotti sempre realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Dop.

Si ritiene altresì indispensabile che il sistema di tracciabilità sia da impostare sulla base di un modello certo semplice, chiaro e condiviso, così come quello definito ed approvato dalla Regione Campania. E' necessario quindi che nelle misure che si andranno a varare nei decreti attuativi si elimini la rilevazione per singolo capo, ma la rilevazione debba riguardare solo la massa giornaliera di latte munto in stalla, indicando il numero dei capi e la destinazione. Il tutto con una tempistica che preveda l'entrata in vigore del sistema di rintracciabilità comunque antecedentemente a qualsiasi abrogazione dell'articolo 4-quinquiesdecies, qualora non si intendesse soprassedere a tale abrogazione.

Sempre l'articolo 4 riporta (comma 8) una serie di pesanti provvedimenti a carico di coloro che violino eventuali divieti di coltivazione di "eventi" transgenici. Tali provvedimenti, che comprendono anche la reclusione, il ripristino dei siti e la realizzazione di misure di riparazione primaria e compensativa, sono adottati anche nei confronti dei soggetti che violino provvedimenti assunti solo in via cautelare.

Si ritiene opportuno, prima di introdurre tali dispositivi fortemente punitivi, valutare con le autorità comunitarie se tale apparato sanzionatorio rispetti i principi generali del diritto comunitario ed in particolare quello di proporzionalità.

Art. 5 – Assunzione giovani lavoratori agricoli; Art. 6 – Rete del lavoro agricolo di qualità

Gli articoli 5 e 6 contengono alcune disposizioni relative alla materia lavoristica. Le principali novità riguardano il c.d. cuneo fiscale ed accolgono, seppur parzialmente, le richieste di Confagricoltura al Governo per la riduzione del costo del lavoro anche relativo ai rapporti a tempo determinato dotati di un certo grado di stabilità. In particolare, ed in estrema sintesi, si prevede: l'estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavoratori a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue (art. 5, commi 13 e 14); l'introduzione di un incentivo specifico per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue (art. 5, commi 1-12). Tale misura, secondo quanto previsto dalla norma, sarebbe sostitutiva della normativa in materia di agevolazioni per l'assunzione di giovani fino a 29 anni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (c.d. Decreto Lavoro) convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013; la creazione della "Rete del lavoro agricolo di qualità", ossia di un sistema gestito congiuntamente dall'INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizioni in materia di lavoro in modo da orientare l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco (art. 6).

Per quanto concerne le **deduzioni IRAP** per lavoratori a termine, si ritiene opportuno che l'estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato **si applichi non solo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 446 del 1997 – imprese individuali e società semplici), ma anche a tutti gli altri datori di lavoro agricoli quali le società di persone e capitali e le cooperative.**

Inoltre, anziché prevedere tra i requisiti che “il contratto abbia durata almeno triennale”, sarebbe preferibile parlare di impegno da parte del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per 3 anni consecutivi; ciò al fine di garantire una maggiore coerenza con il particolare sistema di occupazione in agricoltura, in quanto le assunzioni a termine, anche per ragioni legate alle prestazioni temporanee, hanno una durata che non supera quasi mai l’annualità.

Non è chiaro, infine, quali possano essere le conseguenze sulla fruizione del beneficio nel caso in cui il rapporto di lavoro, per causa non imputabile al datore di lavoro, non raggiunga i requisiti di durata minima previsti dalla legge (tre anni; 150 giornate l’anno) a seguito di dimissioni o di eventuali assenze o inadempienze del lavoratore nel corso del rapporto. Sarebbe senz’altro opportuno che in sede di conversione la normativa venga appositamente integrata.

Con riferimento al nuovo incentivo per le assunzioni di giovani in agricoltura, sarebbe preferibile riconoscere ai datori di lavoro agricolo che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani fino a 29 anni – e che dunque potrebbero accedere anche agli analoghi benefici previsti dalla legge n. 99 del 2013 per la generalità dei datori di lavoro – la possibilità di optare per l’uno (quello generale di cui alla legge n. 99 del 2013) o l’altro beneficio (quello agricolo di cui al decreto-legge n. 91/2014), senza essere costretti a richiedere quello “agricolo”.

Per quanto riguarda la durata triennale del contratto di lavoro e le conseguenze sul beneficio delle vicende del contratto a termine valgono le considerazioni sopra svolte.

Art. 7 - (Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)

L’agricoltura è un comparto che mostra segni di grande vitalità: in controtendenza con una crisi incessante che da anni interessa il nostro Paese continua a registrare segnali positivi. L’occupazione giovanile in agricoltura segue un trend in continuo aumento e si registra un vero e proprio aumento del numero di giovani che decidono di formarsi presso gli istituti professionali agricoli e gli istituti tecnici di agraria. Sono dati oggettivi che non dovrebbero essere trascurati da un Paese che ha urgente bisogno di rilanciarsi. Eppure numerosi provvedimenti adottati finora non vanno nella direzione di una autentica policy di promozione dell’agricoltura e di inserimento e permanenza dei giovani nel settore primario.

Secondo una analisi del Centro Studi di Confagricoltura su dati Unioncamere, l’incidenza degli imprenditori agricoli ‘under 35’ sul totale degli imprenditori del settore iscritti al Registro delle Imprese è passata dal 7,57% del 2010 al 6,94% del 2013. Nello stesso intervallo temporale, la generalità delle imprese agricole

è diminuita del 8,66%, mentre quelle condotte da giovani sotto i 35 anni hanno registrato una flessione pressoché doppia (-16,28%). Anche se parte di questo fenomeno è dovuta al superamento dell'età da parte dei conduttori, le imprese agricole condotte da 'under 35' iscritte alle Camere di Commercio rappresentano solo il 6,94% del totale.

Il decreto-legge n. 91 del 2014, all'articolo 7, con la previsione delle "Detrazioni per l'affitto dei terreni agricoli ai giovani agricoltori e misure di carattere fiscale", è certamente un apprezzabile tentativo di contrasto e soluzione dell'annoso problema dell'accesso al bene terra da parte dei giovani. Tuttavia sarebbe auspicabile, pur nella consapevolezza dell'impatto finanziario che ne deriverebbe, prevedere ulteriori disposizioni a favore dei giovani agricoltori quali:

- a) innalzamento dell'età del beneficiario delle detrazioni da 35 a 40 anni;
- b) innalzamento del limite di 80 €/ha che in molti casi ed in diversi territori del Paese è sottostimato in rapporto ai canoni pagati; una cifra equa potrebbe essere pari ad almeno 120 €/ha;
- c) innalzamento del tetto massimo di 1.200,00 €/ha. Tale limite è estremamente penalizzante (anche considerando l'importo inizialmente previsto di 80 €/ha, il beneficio fiscale si applicherebbe al massimo per i primi 15 ha). Sarebbe quindi opportuno innalzare tale limite, portandolo da 1200,00 €/ha a 5000,00 €/ha per ogni anno;
- d) la previsione indicata al comma 4 dell'articolo 7 sulla rivalutazione dei redditi agrari e dominicali per i proprietari conduttori CD/IAP rischia di rendere inefficaci le agevolazioni fiscali previste all'interno dell'articolo stesso in quanto sarebbe improduttivo concedere una agevolazione limitata a pochi ettari se poi viene annullata con l'aumento della pressione fiscale sul resto della superficie aziendale;
- e) In presenza di un aggravio del costo fiscale legato alla rivalutazione degli estimi catastali (prevista al comma 4 sopra citato), sarebbe opportuno prevedere per i soggetti non CD/IAP concedenti terreni/fabbricati rurali in affitto la possibilità di non applicare la rivalutazione indicata al comma 4 qualora concedano in affitto a giovani under 40 CD/IAP;
- f) in caso di società, composta da più soci di cui non tutti under 40, dovrebbe essere prevista la possibilità di operare la detrazione per il socio under 40 (pro quota) anche in caso di stipula del contratto da parte della società.

Si segnala, inoltre, che l'introduzione dell'imposta municipale (IMU) ha avuto come risultato indiretto l'aumento dei canoni d'affitto. Molti proprietari "non IAP/CD", che non esercitano attivamente l'attività agricola, si sono trovati a

dover rinegoziare in aumento i canoni d'affitto con i loro conduttori, che molto spesso sono giovani imprenditori agricoli qualificati. L'abbattimento della

rivalutazione del reddito dominicale nel sistema di calcolo dell'IMU, permetterebbe di diminuire l'onere fiscale a carico dei proprietari, con una ricaduta sicuramente positiva sugli affitti. Tale proposta trova ispirazione dal comma 3, art. 14, legge n. 441 del 1998, che prevede, in tema di imposte dirette, la non rivalutazione del reddito dominicale qualora il terreno sia concesso in affitto per usi agricoli a giovani under 40 CD o IAP iscritti alla previdenza agricola per contratti non inferiori a cinque anni.

Art. 10 – comma 12 – lettera a) – Terra dei fuochi e sicurezza alimentare

Il testo che riguarda il divieto di commercializzazione dei prodotti agricoli in determinate zone ad alto rischio è peggiorativo rispetto a quello in vigore e del tutto inefficace per lo scopo che si vuole raggiungere. Secondo il Reg. CEE 178/02, l'unico responsabile dell'immissione in commercio dei prodotti alimentari è il produttore. Fermo restando il potere dell'autorità giudiziaria di procedere al sequestro e al divieto di commercializzazione delle derrate alimentari ritenute pericolose, si chiede di mantenere il testo precedente (legge 6 febbraio 2014 n. 6), che il decreto legge vuole modificare, che permette **l'immissione in commercio del prodotto dopo opportune analisi**, eseguite dall'autorità sanitaria, evitando così la perdita di prodotto deperibile e il conseguente reddito derivato.

Art. 14 – comma 8 – Combustione materiale agricolo

Si esprime un generale **apprezzamento** per aver finalmente introdotto la misura legata alla combustione controllata dei residui agricoli che agevola e non impedisce quella che, per il settore agricolo, è considerata una normale pratica agricola. Accanto a ciò si evidenzia la necessità sempre più urgente di introdurre delle semplificazioni (adesione tramite le Organizzazioni di categoria, sospensione delle sanzioni per un periodo congruo e rimodulazione sanzioni) per l'adesione del settore agricolo al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), indispensabili sia per la natura delle attività che per il fatto che lo stesso settore rientra, nella quasi totalità dei casi, nella categoria di iscrizione "utilizzatori" e pertanto già soggetti al pagamento del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi acquistati. L'adesione, dunque, per il settore agricolo rappresenta un mero atto formale a fronte di sanzioni amministrative che vanno dai 10.000 ai 60.000 euro.

Art. 15 – comma 4 – Valutazione di impatto ambientale

Per quanto concerne la disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale (art. 15, comma 4), si esprime una **valutazione positiva** in merito alla previsione di sottoporre a verifica di assoggettabilità postuma gli impianti bloccati da provvedimenti giudiziari che possono così proseguire l'attività. Tale fattispecie interessa un numero considerevole di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse agricole (108 impianti).

Articolo 18 – Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L'agevolazione concessa con la disposizione di cui al comma 1 mira ad incentivare gli investimenti in beni strumentali, attraverso un apposito credito d'imposta, indipendentemente dalla situazione reddituale delle imprese che effettuano gli investimenti previsti. In breve, il risparmio di imposta, che nelle precedenti formulazioni dell'incentivo (leggi c.d. Tremonti-bis, Tremonti-ter) veniva commisurato all'ammontare della minore IRPEF o IRES calcolata sul valore della detassazione da reddito di impresa è ora direttamente utilizzabile in compensazione attraverso il modello F24.

Pertanto, non agendo più in deduzione del reddito conseguito, l'incentivo deve essere **applicabile anche ai titolari del reddito agrario** vista la finalità di stimolare l'incremento degli investimenti in beni strumentali nuovi, previsti nella nuova tabella ATECO, divisione 28. L'esclusione del settore agricolo non è giustificabile in un momento in cui l'agricoltura dà segno di ripresa. Peraltro, la domanda di investimenti nel settore agricolo (macchinari, trattrici, ecc.), mentre registra tassi di crescita positivi verso l'esportazione, è in continuo calo per la parte relativa all'acquisto di beni da parte degli operatori nazionali.

Art. 20 – Nuove disposizioni in materia di società per azioni e semplificazione nelle attività dei controlli nelle società s.r.l.

La disposizione prevede la possibilità che il capitale sociale minimo per la costituzione della s.p.a. sia pari ad euro 50.000 anziché euro 120.000: con ciò si **favorisce l'avviamento alla costituzione della s.p.a.** in linea con quanto previsto in sede comunitaria, in cui il limite minimo è fissato ad euro 25.000. Viene esclusa, inoltre, nelle s.r.l. (e nelle cooperative), qualsivoglia correlazione tra capitale sociale ed organo di controllo. Precedentemente, era previsto che se il capitale sociale della s.r.l. era pari a 120 mila euro, scattava l'obbligo di istituire il collegio sindacale. Attualmente non sussiste l'obbligo di istituire il collegio sindacale, a prescindere dall'ammontare del capitale sociale sottoscritto.

Articoli 23 e 26 - Energia

Se in senso generale è positiva la previsione di una riduzione delle tariffe elettriche per i clienti finali e dunque per le imprese, il pacchetto di misure conseguenti, introduce una serie di **disposizioni fortemente penalizzanti per i produttori di energia fotovoltaica ed in generale per il settore delle energie rinnovabili** (rimodulazione obbligatoria degli incentivi, aggravio oneri del GSE, erogazione incentivo in modalità di acconto, estensione oneri generali e corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione sull'energia prodotta e autoconsumata nelle SEU) a fronte di una ipotesi, ancora incerta, di risparmio della spesa energetica per le PMI (si stima che meno del 15% delle imprese italiane potrebbe beneficiare della misura).

In particolare, non si ritiene che la disposizione potrà avere particolari impatti positivi sulle imprese agricole vista la soglia di potenza (16,5 kW), troppo elevata, individuata per l'applicazione della riduzione della tariffa elettrica in caso di bassa tensione.

Si segnala infatti che generalmente l'azienda agricola è titolare di più punti di prelievo di cui ognuno a servizio di specifiche utenze (abitazione, stalla, impianti di irrigazione, ecc.) con una potenza impegnata che varia, su singolo contatore, dai 3 ai 15 kW nella maggior parte dei casi.

In sostanza, nonostante gli elevati valori di potenza complessivamente impegnata in un'azienda (generalmente 20 kW), solo le imprese con singole forniture superiori ai 16,5 kW potranno usufruire del beneficio introdotto dall'articolo 23 con effetti del tutto marginali per il settore agricolo nel suo complesso.

Al contrario si valutano devastanti, per le imprese agricole, gli effetti dell'applicazione della rimodulazione degli incentivi introdotta dall'articolo 26. Si tratta di un problema che riguarda un numero significativo di imprese. Si pensi che almeno uno dei circa 18 GW di potenza attualmente installata è relativo ad aziende agricole con impianti di potenza compresa tra i 200 kW ed 1 MW. Si tratta di imprenditori che, spinti dall'esigenza di diversificare i propri redditi, hanno investito in innovazione ed energia verde, utilizzando legittimamente uno strumento di incentivazione dello Stato che oggi, nonostante i contratti siglati con il Gestore dei Servizi Energetici, rischiano di veder fallita non solo l'attività energetica ma più in generale la propria azienda.

Si ricorda che il settore agricolo, solo negli ultimi mesi, oltre ad essere stato penalizzato da misure quali l'eliminazione dei prezzi minimi garantiti, è stato ulteriormente colpito dal decreto-legge n. 66 del 2014 convertito nella legge n. 89 del 2014, che ha profondamente modificato la normativa in materia di tassazione dell'energia elettrica da impianti fotovoltaici sopra i 200 kW. Per tali ragioni si ritiene che l'articolo 26 debba essere necessariamente soppresso.

Art. 31 - Anatocismo

All'articolo 31 è stata inserita una disposizione che modifica l'articolo 120 del Testo unico bancario (TUB), che demanda al Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni creditizie, in breve la regolamentazione della capitalizzazione degli interessi e la produzione di interessi sugli interessi (anatocismo). In particolare viene soppressa la lettera b) e sostituita con norme transitorie.

Dalla lettura della lettera a) della precedente versione dell'articolo 120, parzialmente ripresa anche in quella nuova, si evidenziava la validità del principio secondo il quale nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi. Ma, a differenza della precedente stesura, non si parla più di "produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", ma soltanto di "produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Non si parla, dunque, di periodicità di interessi capitalizzati, ma di periodicità della liquidazione degli interessi.

Si prospetta, pertanto, la possibilità per le banche di ripristinare la pratica dell'anatocismo, che con sentenza della Cassazione del 2004 era stato considerata nulla. Si ritiene, pertanto, che sia necessario procedere ad una riformulazione della disposizione, **dichiarando esplicitamente la nullità dell'anatocismo.**